

ASSOCIAZIONE "DONATION ITALIA"

STATUTO

Art. 1

Costituzione – Denominazione e Sede

E' costituita un'associazione culturale, sociale, assistenziale e ricreativa avente la denominazione di "DONATION ITALIA".

Ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. L'Associazione ha sede legale ed operativa in Salerno alla via Antonio Russo n. 25.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha la facoltà di istituire e sopprimere sedi operative e di rappresentanza, sezioni staccate e può istituire delegazioni ed uffici staccati sia in Italia sia all'estero secondo le modalità stabilite dalle norme statutarie.

Art. 2

Durata associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art.3

Scopi e compiti dell'Associazione

DONATION ITALIA è un'associazione che opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale nata con lo scopo di promuovere la cultura della donazione, la fratellanza e la solidarietà tra i popoli ed il rispetto dei diritti umani "Donare se stessi per gli altri, perché ognuno di noi può donare qualcosa" è questo il motto e lo spirito della nuova compagine associativa di stampo nazionale ed internazionale. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti

principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali. L'associazione, oltre ad aderire a campagne nazionali ed internazionali sui diritti civili e quelli umani, promuoverà e sarà determinante attraverso iniziative proprie avvalendosi di partner comunitari per garantire e perseguire un modello di società migliore. L'Associazione si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ed ai principi del libero associazionismo; promuove le diverse forme di auto-organizzazione dei cittadini quali manifestazioni fondamentali di partecipazione democratica nonché risposta attiva della società civile ai bisogni delle comunità; si ispira ai principi della non violenza e opera per la pace fra gli individui ed i popoli e si oppone ad ogni forma di sfruttamento, ingiustizia, discriminazione, emarginazione; opera per un nuovo equilibrio sociale fondato sulla centralità dell'individuo e delle sue comunità; stimola gli individui all'acquisizione della consapevolezza dei propri doveri e dei propri diritti civili e democratici; riconosce il valore della cooperazione come principio del vivere collettivo nonché come risorsa fondamentale per lo sviluppo sociale e culturale delle comunità; si ispira ai principi dello sviluppo sostenibile, opera per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale delle risorse naturali, della salute collettiva, del territorio e del paesaggio; promuove stili di vita, di produzione e di consumo improntati all'eco-

sviluppo; stimola la partecipazione attiva degli individui alla difesa dell'ambiente ed alla gestione ed al mantenimento del territorio e delle sue risorse, anche marginali, a cui attribuisce valore sociale, culturale ed economico: riconosce il valore delle manifestazioni della creatività e dell'ingegno dell'uomo quali fattori insostituibili per la crescita sociale, culturale ed economica delle comunità nonché per il benessere psico-fisico degli individui, operando come soggetto di promozione culturale al fine di valorizzare tutte le forme artistiche ed espressive. Inoltre è garante e promotrice del documento più importante sui diritti umani proclamato dalle Nazioni Unite, la "Dichiarazione universale dei diritti umani" (DUDU). Il documento è stato adottato dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 e riguarda tutte le persone del mondo, senza distinzioni, perché esistono diritti di cui ogni essere umano deve poter godere per il solo fatto di essere al mondo.

In particolare, ma non in via esclusiva, essa ha lo scopo di:

- promuovere, favorire e gestire iniziative di studio e di ricerca per il territorio nazionale;
- promuovere, favorire e gestire iniziative di alta formazione scientifica e professionale;
- partecipare a gare e bandi internazionali, nazionali, regionali e locali;
- istituire e gestire borse di studio e ricerca;
- stipulare convenzioni con Università ed altri enti di formazione e di ricerca pubblici e privati;
- promuovere e curare dibattiti e convegni su temi economici, sociali e culturali di interesse generale e speciale dell'imprenditoria e del mondo del lavoro in genere;

- promuovere organi di divulgazione, di informazione e qualsiasi altra attività editoriale e in tal senso potrà svolgere attività di editoria in genere senza limitazione alcuna e pertanto potrà pubblicare, con relativa diffusione effettuata sia in proprio che per conto di terzi o affidata a terzi, opere a stampa e più precisamente: libri, giornali, quotidiani e periodici, radio e televisioni, riviste, stampe, riproduzioni d'arte, musica, film, dischi, nastri magnetici ed ogni altro ritrovato chimico e fisico atto ad esprimere opere dell'ingegno;
- stipulare convenzioni con soggetti che abbiano interesse alle attività esercitate da codesta Associazione.
- promuovere le attività finalizzate alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio di interesse artistico e storico nonché alla valorizzazione dell'immagine turistica del territorio nazionale;
- promuovere il territorio attraverso attività di marketing che hanno quale specifica finalità la definizione di progetti, programmi e strategie volte a garantire lo sviluppo di un comprensorio territoriale nel lungo periodo;
- predisporre i diversi servizi utili alla gestione della formazione professionale, alla ottimizzazione e valorizzazione delle risorse umane ed al governo del mercato del lavoro, anche mediante la promozione ed il coordinamento delle iniziative su queste aree di intervento con le Istituzioni ed Enti pubblici preposti;
- promuovere l'attività di aggiornamento e ricerca tecnico-scientifica di particolare interesse sociale e degli associati, svolta direttamente ovvero affidata a Università, enti di ricerca pubblici e privati che la svolgano direttamente;
- promuovere le relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti

Universitari nazionali ed internazionali;

- organizzare attività culturali, scientifiche e tecniche in collaborazioni con associazioni di categoria e/o enti pubblici/privati e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli associati;

- sostenere ogni progetto atto a sviluppare sistemi di formazione continua e riqualificazione professionale anche nell'ottica dell'ottenimento di qualifiche riconosciute dalle Regioni e sostenere l'adattabilità dei lavoratori;

- favorire ogni iniziativa di attività formativa e progettuale rivolta all'auto-imprenditorialità, alla diffusione della cultura d'impresa e della creazione di imprese profit e sociali al fine della crescita e sviluppo economico-imprenditoriale del territorio nazionale;

- favorire e promuovere le relazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati;

- provvedere alla stipulazione con Enti, Istituzioni ed altri organismi pubblici e/o privati, di specifiche convenzioni e/o protocolli d'intesa;

- promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge o deliberata dagli Organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;

- svolgere attività di orientamento al lavoro, promuovere e/o gestire ai vari livelli organizzativi direttamente o indirettamente corsi di formazione professionale, di base ed avanzata, iniziale e permanente, aggiornamento ed approfondimento professionale per enti pubblici, scuole, imprenditori, professionisti, aspiranti imprenditori e/o professionisti, insegnanti di ogni ordine e grado, persone svantaggiate, disoccupati e/o inoccupati e diversamente abili, stipulando anche apposite convenzioni con Enti pubblici e privati;

- istituire ed assegnare premi e borse di studio ai partecipanti ai corsi per il conseguimento di particolari titoli di studio e di specializzazione;

- promuovere ed organizzare in proprio anche con il concorso degli Enti Pubblici, privati e comunitari attività di Formazione professionale in genere, corsi di formazione e specializzazione post diploma/laurea e per la formazione o riqualificazione di idonei profili professionali;

- costituire o aderire a consorzi senza scopo di lucro con lo scopo di prestare servizi atti a promuovere lo sviluppo imprenditoriale e tecnologico e alla partecipazione a P.O.N. nazionali e internazionali o comunque a fondi F.S.E.;

- promuovere e sostenere iniziative di servizio e di supporto di altre organizzazioni che perseguano senza scopo di lucro fini di solidarietà mutualistica;

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione per conseguire le proprie finalità può:

- svolgere attività sociali, culturali, educative e ricreative per l'affermazione ed il consolidamento della crescita sociale delle persone;

- promuovere luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;

- contribuire all'ampliamento dei luoghi e delle occasioni culturali, ludiche, sportive, ricreative e di socialità presenti nel territorio nazionale;

- collaborare con gli Enti e le Organizzazioni civili locali, nazionali ed estere che si propongono finalità simili;

- organizzare e promuovere servizi, attività ludiche, didattiche di qualsiasi ambito, ricreative e di intrattenimento per bambini abili e diversamente abili;

- può proporre la realizzazione di iniziative anche a livello internazionale, attraverso accordi e convenzioni con organismi ed associazioni sovranazionali

o di altri paesi;

- può aderire ad altre Associazioni, Enti ed Organizzazioni aventi finalità simili;

- può organizzare eventi, manifestazioni e iniziative in cui, attraverso diverse forme di comunicazione ed espressione, promuove le proprie finalità e ne dà applicazione pratica;

- gestire in forma cooperativa i musei storici, artistici, scientifici, folkloristici, naturalistici e in genere di carattere culturale esistenti nel territorio regionale, di proprietà pubblica o privata, secondo comuni standard espositivi, scientifici, didattici, documentativi e promozionali;

- per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'Associazione potrà accedere a bandi, finanziamenti e contributi previsti da leggi, direttive e regolamenti e disposizioni dei comuni, regioni, stato, comunità europea, enti pubblici e privati;

- l'Associazione può inoltre compiere ogni altra attività comunque connessa con i suoi scopi fondamentali, nell'ambito delle leggi vigenti. In relazione alle finalità predette, l'Associazione può compiere ogni operazione mobiliare ed immobiliare (acquisti, vendite permutate, locazioni); accedere a finanziamenti nazionali e comunitari, assumere il personale necessario per l'attuazione delle finalità associative e per l'autonoma gestione tecnica e amministrativa”.

Titolo II - la forma associativa

Art. 4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone o enti (purché quest'ultimi non abbiano finalità e scopi sociali in contrasto con quelli dell'Associazione) ovunque residenti, che ne faranno

richiesta scritta, dichiarando nella domanda di ammissione di condividere lo Statuto con gli scopi e le finalità dell'associazione, che verranno ammessi con delibera dal Consiglio Direttivo e che verseranno la quota annuale di iscrizione.

Il rapporto associativo e le modalità di associazione sono disciplinate dal presente statuto in maniera uniforme per tutti i soci, affinché sia garantita l'effettività del rapporto associativo. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salvo il diritto di recesso. Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare concretamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea dei Soci con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie, nonché di regolamenti attuativi emanati dal consiglio direttivo.

I Soci hanno l'obbligo di versare il "Contributo Associativo d'ingresso" ed una "Quota Associativa annuale", che verrà determinata nella misura e con le

modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

Il "Contributo Associativo d'ingresso" e la "Quota associativa annuale" sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti "mortis causa", non rivalutabili nè rimborsabili.

Gli associati accettano senza riserve le norme statutarie e regolamentari e ne fanno proprie le finalità.

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I Soci hanno il dovere di rispettare lo Statuto ed i Regolamenti.

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto prima dello scadere dell'anno;

- per scadenza e cioè per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

- per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo, per accertati gravi motivi come ad esempio, l'aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio e per ogni altro motivo che comporti indegnità;

- per ritardato pagamento dei contributi associativi per oltre un anno.

Avverso la decisione di esclusione, l'associato, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della notifica di esclusione, può presentare motivato ricorso all'Assemblea dei soci la quale si esprimerà a titolo definitivo.

La persona che per uno dei sopra indicati motivi, cessa di essere socio dell'Associazione, non avrà nulla a pretendere, circa la restituzione della quota

d'iscrizione, delle quote associative annuali, delle prestazioni personali prestate e di eventuali contributi straordinari o volontari versati all'Associazione fino a quel momento. All'ex socio, qualora lo domandi, saranno restituiti, eventuali beni mobili di sua proprietà, precedentemente dati in comodato d'uso all'Associazione.

Art. 5

Patrimonio dell'Associazione

Le entrate che compongono il Patrimonio dell'associazione, sono costituite:

- dai "Contributi Associativi d'Ingresso", che devono essere versati da ogni socio all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- dalle "Quote Associative annuali", che devono essere versati in unica soluzione entro il termine di ogni anno fissato dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea dei Soci in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del Bilancio Ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti locali, Istituti di Credito e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- da eventuali introiti, anche di carattere commerciale, che l'Associazione potrà conseguire a seguito dell'organizzazione di iniziative a sostegno della propria attività istituzionale.

I fondi saranno erogati per sopperire alle spese necessarie per il raggiungimento degli scopi associativi secondo le deliberazioni vincolanti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Della gestione di tali fondi

il Consiglio Direttivo darà conto alla assemblea dei soci in occasione di riunioni annuali. Eventuali avanzi di bilancio verranno riportati all'esercizio successivo.

Il patrimonio associativo non è divisibile, nè distribuibile tra gli associati sia durante la vita dell'associazione che in caso di scioglimento anticipato del rapporto associativo. E' previsto l'assoluto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita associativa.

Art. 6

Quota Sociale

La quota sociale è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo all'inizio di ciascun esercizio. E' facoltà dei soci di versare ulteriori contributi destinati ai fini sociali. In particolari occasioni, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea dei Soci, di stabilire dei contributi straordinari. I contributi ordinari (quota sociale) sono dovuti, a partire dall'anno seguente a quello dell'avvenuta iscrizione. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo associativo per tutto l'anno solare in corso.

E' prevista l'intrasmissibilità della quota associativa e non rivalutabilità della stessa.

TITOLO III - il sistema istituzionale

Art. 7

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

1. Amministrazione interna:

• l'Assemblea dei Soci;

• il Consiglio Direttivo;

2. Consultivo esterno:

• il Comitato Tecnico-Scientifico;

Le cariche sociali sono elettive.

Art. 8

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, tutti gli associati, iscritti al Libro dei Soci tenuto dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 11.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per:

• discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;

• eleggere i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente;

• fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi;

• deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

• deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci viene convocata per:

• deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

• deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
 - deliberare sulle proposte di esclusione di soci sottoposte dal Consiglio Direttivo;
 - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea dei Soci può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisione del Consiglio Direttivo;
 - su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea dei Soci (sia Ordinaria che Straordinaria) è formata da tutti i soci ed è legalmente costituita quando sia presente di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione, la metà più uno dei soci.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. e saranno sottoscritti dai membri del Consiglio Direttivo presenti.

Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio (le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti).

L'Assemblea dei Soci vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto quando ne fanno richiesta un terzo dei soci presenti. Il Presidente dell'Associazione sceglierà, in questo caso, due

scrutatori fra i presenti. In caso di parità di voto l'Assemblea dei Soci deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

Le Assemblee dei Soci Ordinarie e Straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante invito per lettera, o per e-mail, o con altro mezzo adeguato, indirizzato ai soci a cura della Presidenza o a mezzo affissione della convocazione presso la sede legale. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.

Possono votare i soci che siano in regola con la quota sociale almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea dei Soci.

L'assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta ad altro socio.

Per deliberazioni relative all'eventuale scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti all'Assemblea di scioglimento in prima convocazione ed in seconda convocazione con la maggioranza più uno dei presenti.

Le deliberazioni prese in conformità dello Statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da almeno cinque consiglieri, che sono eletti dall'Assemblea dei Soci. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, tra i suoi componenti, nomina le figure di: Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere.

Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno più dei suoi membri, purché meno della metà, o per motivi particolarmente importanti per l'Associazione, ritenuti tali dal Consiglio stesso, il Consiglio Direttivo ha il dovere di procedere, in via provvisoria, all'integrazione dei membri del Consiglio fino al limite statutario, ed il consigliere eletto resta in carica e decade con la scadenza dell'intero consiglio. La carica di questi ultimi dura fino alla prossima assemblea dei soci che ne ratifica la nomina.

I membri del consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono almeno tre dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere opportunamente convocate almeno tre giorni prima. In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con mezzi idonei, nell'arco di 24 (ventiquattro) ore anche telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, o in loro assenza da un Consigliere designato dai presenti.

Delle sedute e deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale redige processo verbale sottoscritto da tutti i suoi componenti.

Il Consigliere che per due riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto il maggior numero dei voti.

Art. 10

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea dei Soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci secondo le proposte di Presidenza;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale e comunque in ogni momento in cui si renda necessario, alla revisione della lista degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in ciascun associato, sottoponendo all'Assemblea dei Soci, se necessario, proposte di esclusione;

• deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione e l'esclusione di nuovi soci;

• deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad istituzioni ed enti pubblici e privati che possano favorire l'attività dell'Associazione stessa;

• nominare il Segretario Generale;

• nominare un Vicepresidente attribuendogli i relativi poteri;

• di conservare ed aggiornare il Libro dei Soci.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario.

Art. 11

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente può attivarsi per il riconoscimento della personalità giuridica presso gli Enti competenti.

Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, o nominare, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, dei Procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Art. 12

Nomina del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci tra gli Associati e dura in carica

anni cinque e comunque fino all'Assemblea Ordinaria dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente al termine del suo mandato è rieleggibile.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 13

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio tra i suoi componenti e collabora con il Presidente. Ad esso può essere delegato lo svolgimento di specifici incarichi. Dura in carica un quinquennio. In caso di sostituzione il subentrante dura in carica fino alla prevista scadenza del quinquennio.

Art. 14

Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo per un quinquennio fra i suoi componenti e al termine del suo mandato è rieleggibile.

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, coordinando la collaborazione degli associati e cura l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, per il regolare disbrigo della quale detiene il potere di firma, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed esegue i vari

mandati del Consiglio Direttivo.

Il Segretario svolge inoltre ogni altro compito eventualmente a lui demandato dall'assemblea, dal Consiglio direttivo e dal Presidente dal quale riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 15

Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra i suoi componenti, cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e consuntivo, la relazione dello stesso e sottopone tutto al Consiglio Direttivo.

Art. 16

Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria, diretti dal segretario Generale, sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Art. 17

Esercizio e bilancio

L'esercizio sociale inizia il giorno 1(uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione all'Assemblea dei Soci.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i giorni che precedono l'Assemblea dei Soci, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Eventuali avanzi di bilancio verranno riportati all'esercizio successivo.

Art.18

Il Comitato Tecnico-Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da almeno cinque membri scelti fra professionisti e docenti con compiti di natura consultiva, designati e nominati con delibera del Consiglio Direttivo a maggioranza dei componenti.

Il Comitato Tecnico Scientifico dura in carica anni cinque ed i componenti possono essere riconfermati. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge tra i suoi componenti un Direttore.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno e, comunque, ogni volta che ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione deve essere inviata dal Direttore agli aventi diritto almeno sette giorni prima della data fissata a mezzo e-mail.

Il Comitato tecnico scientifico propone:

- al Consiglio Direttivo, per l'approvazione, la relazione annuale del Direttore sulle attività dell'Associazione;

- le richieste di finanziamento ad Enti pubblici e soggetti privati;

- il Piano annuale delle ricerche dell'Associazione ed eventuali programmi in

convenzione con Dipartimenti, Facoltà, Enti pubblici e privati;

- il piano annuale per l'utilizzo dei fondi a vario titolo assegnati all'Associazione;

- tutti quei provvedimenti necessari al migliore svolgimento dell'attività ordinaria dell'Associazione.

Infine, il Comitato Tecnico Scientifico, esprime pareri su problematiche a loro sottoposte da parte del Consiglio Direttivo ed i membri di quest'ultimo possono essere invitati alle riunioni di consiglio relative ad argomenti sui quali il loro parere è ritenuto di particolare interesse.

Il Comitato tecnico scientifico, inoltre, propone ed indica le unità lavorative necessarie al suo funzionamento.

Art. 19

Il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico

Il Direttore è eletto, a maggioranza, dal Comitato Tecnico Scientifico, scegliendolo tra i componenti del Comitato stesso.

La votazione è valida quando vi abbia preso parte almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Il Direttore del Comitato Tecnico Scientifico resta in carica per cinque anni ed è rieleggibile, in caso di cessazione anticipata del mandato per dimissioni, perdita dei requisiti soggettivi o altro, si provvede al rinnovo entro 90 giorni.

Il Direttore:

- convoca e presiede le riunioni del Comitato tecnico scientifico, controlla l'esecuzione dei suoi deliberati e la conservazione dei verbali delle sedute;

- presenta annualmente al Comitato Tecnico Scientifico e all'Assemblea dei soci ordinari la relazione sull'attività svolta dall'Associazione;

- redige il piano annuale di utilizzo dei fondi e lo sottopone al Comitato tecnico scientifico;

- predispone il Piano annuale delle ricerche.

Art. 20

Norme di funzionamento e di esecuzione

Per altre regolamentazioni tra i soci e l'Associazione, e per particolari norme di funzionamento e di esecuzione non previste nel presente Statuto, potranno eventualmente essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo che lo approverà dopo aver sentito l'Assemblea dei Soci.

TITOLO VI - norme finali e transitorie

Art. 21

Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione si scioglie, in osservanza a quanto previsto dall'art. 27 del Codice Civile:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause di cui all'articolo n. 27 del Codice Civile;

c) per delibera assunta ai sensi di quanto previsto dal precedente articolo n. 9.

In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 22

Rinvio normativo

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di

legge del Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopo di

lucro, nonché ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.